DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80

Art. 17

Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali

La Societa' finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e' autorizzata a costituire una societa' per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione puo' essere concesso il contributo di cui al precedente articolo 10 sulla base dei criteri e modalita' fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facolta' per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. La Cassa per il Mezzogiorno, per le operazioni realizzate dalla societa' di cui al primo comma, e' autorizzata a concedere in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la societa' locatrice ed il conduttore, un contributo in conto canoni di valore equivalente alla somma dei contributi in conto capitale e dei contributi agli interessi di cui le operazioni godrebbero se realizzate con un mutuo agevolato. L'importo equivalente ai contributi sugli interessi di cui al comma precedente e' determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro per il tesoro, tenendo conto del valore residuale del bene stabilito in contratto. La Societa' di cui al primo comma dovra' ridurre i canoni a carico del conduttore in misura equivalente alla somma da essa ricevuta ai sensi del terzo comma. Alla scadenza del contratto, gli impianti oggetto della locazione finanziaria di cui al primo comma possono essere acquistati dal conduttore per un importo pari all'uno per cento del loro valore di acquisto. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprieta' della Finanziaria meridionale, l'acquisto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime. In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria e' sciolto e la societa' di cui al primo comma e' autorizzata a locare gli impianti ad un diverso conduttore, purche' essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed e' tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico. Ai contratti di locazione finanziaria stipulati si applicano, ai fini dell'opponibilita' ai terzi e della registrazione, le disposizioni vigenti in materia di iscrizione in pubblici registri e

d'imposta di registro. Il contratto di locazione finanziaria e' soggetto alla imposta fissa di registro di L. 5.000. Alle operazioni di locazione finanziaria di macchinari diverse da quelle realizzate dalla societa' di cui al primo comma e poste in essere da altre societa' esercenti la locazione finanziaria, potranno essere estese le agevolazioni previste dal presente articolo. A tal fine la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a stipulare con dette societa' apposite convenzioni.

Versione in vigore dal 9 maggio 1976, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80
Estremi	Legge 2 maggio 1976, n. 183
Titolo	II — Incentivazione delle iniziative industriali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-intervento-straordinario-nel-mezzogiorno-per-il/art-17-norme-concernenti-la-locazione-finanziaria-di-attivita-industriali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it